



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 7 marzo 2016

Alle Aziende TPL

Informativa n. 08/16/H.19

L o r o S e d i

OGGETTO: Circolare n. 4/D dell’Agenzia delle Dogane: agevolazioni sull’acquisto di gasolio a favore degli esercenti attività di trasporto - Chiarimenti sugli adempimenti prescritti per il riconoscimento del credito d’imposta.

Rendiamo noto che il 23 febbraio 2016 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Circolare n. 4/D (in allegato), ha fornito chiarimenti in ordine ai criteri inerenti la riconoscibilità del credito d’imposta sul gasolio con riguardo alle varie forme ammesse di titolarità giuridica dell’automezzo utilizzato. A tale riguardo è opportuno precisare che il D.P.R. n. 277/2000 (Regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale, a norma dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.), al quale è demandata l’attuazione delle modalità di ottenimento dell’agevolazione a favore degli esercenti attività di trasporto merci, specifica all’art. 3 l’obbligo di presentazione della dichiarazione per ottenere il rimborso dell’accisa. Tuttavia, la procedura di rimborso che il D.P.R. n.277/2000 ha fissato per gli esercenti trasporto merci vale anche per gli autoveicoli adibiti al trasporto persone, con riferimento ai soggetti individuati dall’art. 5, co. 2, del D.L. n.452/2001 (Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA), convertito in Legge n.16/2002, e di seguito indicati:

- enti pubblici ed imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- enti pubblici ed imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

*Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005*



Infatti anche per tali soggetti - si legge nella circolare in oggetto - in virtù dell'art. 6 del D.Lgs n. 26/2007, che disciplina le modalità di riconoscimento del beneficio, vale la procedura di rimborso che il D.P.R. n.277/2000 ha fissato per gli esercenti il trasporto merci.

Aderendo ad un'interpretazione letterale del citato art. 6, può sostenersi che il rinvio alle norme regolamentari sia strettamente limitato alle modalità di ottenimento dell'agevolazione ed ai relativi effetti e non ai suoi presupposti, essendo quelli del trasporto persone fissati dalle disposizioni di rango primario.

In ogni caso, precisa lo stesso Ente, che per constatare la legittimazione a richiedere l'agevolazione rimane imprescindibile la verifica della titolarità giuridica in base alla quale l'impresa dispone dell'automezzo su cui è stato consumato il gasolio.

Tra le ipotesi più frequenti l'Agenzia annovera:

- l'utilizzo di autobus a titolo di comodato da parte di imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D. Lgs. n. 422/1997, quali sub affidatarie di servizi di linea di trasporto pubblico di persone, mezzi forniti ad uso gratuito nell'ambito di convenzioni stipulate con l'ente concessionario;
- istanze di rimborso presentate da imprese subentrate nella gestione del servizio pubblico sopraindicato ad altra società in virtù di un contratto di comodato avente ad oggetto l'intero complesso aziendale, od anche di affitto di ramo d'azienda, per consumi di gasolio su autoveicoli costituenti beni strumentali.

Nelle così delineate fattispecie, come nelle più generali vicende successive tra enti, gli accordi sottesi all'uso dei mezzi devono assicurare nel periodo di consumo per il quale si chiede il rimborso l'esclusività della disponibilità degli autoveicoli in capo all'impresa che effettivamente svolge il servizio di trasporto di persone. La materiale detenzione dell'autoveicolo su cui è stato impiegato il gasolio per l'esercizio dell'attività deve risultare da atto redatto in forma scritta.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE TPL

(Livio Ravera)